



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 47/14/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE ITALIA 2 S.R.L.
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE CANALE
ITALIA 84) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ART. 5-TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 01/14/DISM/PROC. 2563/ZD)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”* ;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante *“Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Con atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità è stata contestata – cont. n. 01/14/DISM - PROC. 2563/ZD – in data 15 gennaio 2014 e notificata in data 20 gennaio 2014 alla società Canale Italia 2 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 84, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 5-ter commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 1° marzo 2013; in particolare, dalle ore 7.00.00 alle ore 12.00.00 e dalle ore 13.30.00 alle ore 15.30.00, sul predetto servizio di media audiovisivi in ambito locale sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, nel corso delle quali alcuni telespettatori hanno telefonato, per ricevere la previsioni del gioco del lotto, mentre i conduttori hanno invitato ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche.

1. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

2. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta risulta che la società Canale Italia 2 S.r.l. è incorsa nella violazione dell’art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, che fa divieto alle emittenti radiotelevisive di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7.00 e le ore 23.00 (comma 1) e nel corso di tali televendite di mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3), in quanto ha trasmesso tra le ore 7.00 e le ore 15.30 televendite del tipo vietato dalle disposizioni menzionate, nel corso delle quali vengono mostrate e si invita ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) al netto di ogni

altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di più episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la predetta società non ha cooperato allo svolgimento della relativa attività istruttoria;

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società Canale Italia 2 S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 3.038.544,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

VISTO l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui “*salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo*”;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 01/14/DISM - PROC. 2563/ZD nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) aumentata ad una volta e mezzo pari ad euro 3.873,75 (tremilaottocentotrentatré/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Canale Italia 2 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 84, con sede in Cologno Monzese (MI), alla via Belgio nr.17, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.873,75 (tremilaottocentotrentatré/50) al

netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 47/14/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 47/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 7 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

